

QUADRO DI REGOLAMENTAZIONE contenente i principi guida e la disciplina fondamentale PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL ELIMOS

(Aggiornato allo Statuto del 14/05/2024)

Art. 1) Oggetto e Finalità

Il Regolamento è stato adottato a norma dell'art. 14 dello Statuto che, nel riservare alla competenza dei soci la nomina degli amministratori, pone in capo ai medesimi soci anche l'approvazione di eventuali regolamenti afferenti alle modalità e procedure di nomina del Consiglio d'Amministrazione.

Lo scopo del Regolamento è quello di favorire l'ottimale composizione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) del Gruppo d'Azione Locale (GAL) Elimos Società Consortile a r.l., garantendo l'accessibilità, la trasparenza, la rappresentatività e la miglior professionalità dell'organo di gestione della società, nonché, in generale, il più lineare e ordinato svolgimento delle procedure di nomina del C.d.A. e della regolare, efficace ed efficiente attività allo stesso demandata in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali relative ai GAL.

Art. 2) Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il C.d.A. è composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri che possono essere scelti anche tra soggetti non soci o loro rappresentanti legali.

Il numero esatto dei componenti è stabilito dall'Assemblea dei Soci prima dell'avvio della procedura elettiva, nel rispetto degli obiettivi e della disciplina di rappresentanza della compagine sociale stabilita dalla normativa tutta vigente al tempo del detto avvio procedimentale.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 3) Modalità di presentazione delle candidature per l'adeguata rappresentanza della natura tripartita della compagine sociale

La nomina del C.d.A. avviene tramite liste comprendenti un numero di candidati pari ai componenti stabiliti dall'Assemblea con indicazione, per ciascuno di essi, della componente pubblica, privata o del terzo settore, del quale il candidato è espressione.

Le liste devono essere formate in ottemperanza alle Direttive europee, alla legislazione nazionale e alle norme statutarie in materia, al fine di garantire l'equilibrio del potere decisionale tra i tre principali raggruppamenti che compongono la compagine sociale del GAL (enti pubblici, operatori privati e organizzazioni del terzo settore).

Entro il 31 gennaio dell'anno in cui si tiene l'assemblea elettiva, l'Ufficio di Presidente p.t. dispone la trasmissione ai soci della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste, con eventuali e correlate indicazioni operative.

Possono presentare una lista i Soci che rappresentino almeno il 25% del capitale sociale.

Salvo diverso termine fissato dal C.d.A. , la lista dev'essere trasmessa al più tardi entro il 15 marzo dell'anno nel quale si tiene l'assemblea elettiva o, in ogni caso, qualunque ulteriore termine, successivo al 15 marzo dell'anno nel quale si tiene l'assemblea elettiva, verrà comunicato dal Consiglio d'Amministrazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea elettiva.

Un candidato può essere presente (comparire) in una sola lista.

Art. 4) Costituzione della Commissione Elettorale

Per l'espletamento delle attività relative alla procedura di rinnovo dell'organo sociale, il CdA in carica *pro tempore* nomina la Commissione elettorale, così composta:

- un segretario comunale, in funzione di presidente;
- il Direttore di piano del GAL Elimos, con funzione di segretario e responsabile della pubblicazione degli atti;
- il RAF del GAL Elimos, con funzione di scrutatore.

Art. 5) Peso del Voto

Ogni socio ha diritto di voto proporzionalmente alle quote possedute.

Art. 6) – Modalità di esercizio e svolgimento del Voto

L'Assemblea vota le liste nella loro interezza. La volontà dei soci sarà espressa, in sede assembleare, con voto nominale e palese, verificato e registrato dai componenti del Comitato elettorale.

Le operazioni di scrutinio vengono eseguite immediatamente a seguito di ciascuna operazione di voto.

La lista che ottiene un voto complessivo rappresentante la maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea risulta eletta.

In caso di parità, nella medesima seduta assembleare, si procede immediatamente a nuova votazione; persistendo la parità, prevale la lista con maggior capitale complessivo rappresentato.

Art. 7) – Proclamazione e Insediamento del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti a seguito dei controlli eseguiti dalla Commissione elettorale.

Il nuovo C.d.A. si insedia entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e nella medesima seduta di insediamento, come primo atto, procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 8) – Controlli di Legittimità e Trasparenza

La Commissione elettorale dovrà garantire l'ottemperanza alle procedure, la loro trasparenza e l'imparzialità nell'intero svolgimento della procedura di elezione, la tracciabilità delle attività, la conservazione e pubblicazione degli atti presso le sedi ed i canali istituzionali ufficiali del GAL ELimos.

Il GAL dovrà garantire l'accessibilità degli atti per almeno 5 anni.

Art. 9) – Disposizioni Finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione assembleare.